



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Art. 1 Definizione dell'Albo Fornitori

1. Il presente regolamento ha lo scopo di individuare le ditte qualificate a concorrere alle gare per forniture di beni, prestazioni di servizi, affidamento di lavori nonché incarichi professionali, necessari per il raggiungimento degli scopi aziendali, per importi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza.
2. L'Albo Fornitori istituito per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture della Energeko Gas Italia S.r.l., individua l'elenco dei Fornitori, classificati in categorie e sottocategorie ed è gestito dalla società.

Art. 2 Albo Fornitori

1. L'Albo contiene l'elenco dei Fornitori ritenuti idonei, a giudizio insindacabile di Energeko Gas Italia S.r.l., per specializzazione, struttura produttiva, logistica e commerciale, qualità dei beni e/o servizi erogati e lavori eseguiti, referenze e serietà, ad effettuare forniture di lavori, servizi e beni occorrenti per il funzionamento di Energeko Gas Italia S.r.l..
 2. L'iscrizione all'Albo consente di essere invitati a presentare offerta per la fornitura di materiali o esecuzione di lavori o prestazione di servizi rientranti nella categoria merceologica per la quale è stata inoltrata ed accettata la relativa richiesta, per importi inferiori a quelli per i quali la normativa nazionale o i regolamenti interni impongono il ricorso a procedure concorrenziali.
 3. Energeko Gas Italia S.r.l. valuta la richiesta di iscrizione compilata e inviata a mezzo mail ovvero con altro mezzo idoneo, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 5.
 4. L'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria e sottocategoria ovvero l'integrazione delle stesse è determinata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dal Fornitore, risultante dal numero progressivo attribuito dal Protocollo Generale di Energeko Gas Italia S.r.l. al momento della ricezione delle domande di iscrizione o integrazione pervenute secondo le modalità disposte dai successivi articoli 4 e 7.
- L'aggiornamento dei Fornitori iscritti all'Albo è effettuato, con la cadenza e le modalità di cui al successivo art. 8.
5. Il Fornitore iscritto all'Albo Fornitori di Energeko Gas Italia S.r.l. ha l'onere di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese in fase di domanda di iscrizione o di modifica e/o di integrazione o di permanenza dei requisiti entro i 30 (trenta) giorni dall'intervenuta modifica.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

6. Resta ferma la facoltà per Energeko Gas Italia S.r.l., quando si tratti di lavori, servizi e beni che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo Fornitori, ovvero qualora Energeko Gas Italia S.r.l. sulla base delle proprie conoscenze di mercato ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Fornitori iscritti, di invitare o interpellare, oltre ai Fornitori iscritti nella sezione pertinente, anche altri Fornitori ritenuti idonei, purchè in possesso dei requisiti richiesti.
7. L'inclusione del Fornitore nell'Albo Fornitori di Energeko Gas Italia S.r.l. non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di lavori, servizi e beni, e la società non è assolutamente vincolata nei confronti del Fornitore stesso.
8. L'Energeko Gas Italia S.r.l. provvederà, comunque, alla verifica della congruità dei costi relativa a ciascun affidamento, nonché alla verifica del puntuale rispetto delle condizioni stabilite per le forniture, l'esecuzione di lavori e servizi, le prestazioni professionali.

Art. 3 Classificazione del Fornitore

(categorie, sottocategorie)

1. L'Albo Fornitori di Energeko Gas Italia S.r.l. è suddiviso in categorie ed eventualmente in sottocategorie in ragione dell'attività svolta dal Fornitore e della tipologia del prodotto.
2. La classificazione per tipologia di attività è differenziata a seconda che si tratti di esecuzione di lavori, prestazione di servizi, fornitura di beni o prestazioni di incarichi professionali.
3. La classificazione in sottocategorie sono differenziate a seconda che siano presenti differenti tipologie di prodotto o di servizi nell'ambito della stessa categoria.

Art. 4 Modalità di iscrizione all'Albo Fornitori

1. Il Fornitore che vorrà iscriversi alle categorie o sottocategorie contemplate nell'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l. dovrà far pervenire al seguente indirizzo: commerciale@energekogasitalia.it la modulistica e la documentazione allegata richiesta ed elencata sul sito della ns. società.

La documentazione minima prevista per l'iscrizione all'albo, oltre agli allegati da produrre secondo quanto riportato nello specifico modulo sono:

- a) Istanza di iscrizione all'Albo Fornitori di della Energeko Gas Italia S.r.l. compilando il modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione richiesta nelle apposite Sezioni per le categorie e sottocategorie per le quali si chiede l'iscrizione;
- b) Certificato, in originale o copia conforme ai sensi del DPR 445/2000, di iscrizione alla Camera di Commercio attestante le attività specifiche dell'impresa, attinenti alla categoria o alle categorie merceologiche di iscrizione, con il nominativo delle persone legalmente autorizzate a rappresentarla od obbligarla, con



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

dicitura fallimentare e “nulla osta” antimafia ai fini dell’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell’istanza di iscrizione d’iscrizione all’Albo dei Fornitori; i consorzi oltre al certificato del consorzio stesso devono allegare anche quello di tutte le ditte consorziate;

Le ditte che intendono iscriversi al settore Servizi – cat. 1 Gestori rifiuti devono presentare copia del certificato di iscrizione all’Albo Gestori ambientali per la categoria di riferimento. I professionisti che intendano iscriversi alla classe “Incarichi Professionali” devono indicare nell’istanza gli estremi dell’iscrizione all’albo professionale di riferimento .

2. L’iscrizione può essere richiesta per più categorie e sottocategorie.

3. Le domande di iscrizione pervenute della Energeko Gas Italia S.r.l. prima della pubblicazione del presente avviso, sono nulle e devono essere riproposte secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Art. 5 Requisiti per l’iscrizione all’Albo

1. Il Fornitore che chiede l’iscrizione all’Albo Fornitori di della Energeko Gas Italia S.r.l. deve:

- a) **essere iscritto** alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione e risultante dall’apposita sezione ovvero all’Albo previsto dai vigenti Ordinamenti Professionali di competenza;
- b) **non trovarsi** in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
- c) **essere in regola** con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi di legge con la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- d) **essere in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68/99;
- e) **non trovarsi** nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965 n. 575 e ss.mm.ii. (normativa antimafia);
- f) **adempiere** agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- g) **possedere**, nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei Contratti, le relative autorizzazioni in corso di validità;
- h) **di non aver avuto** con della Energeko Gas Italia S.r.l. un affidamento risolto per qualsiasi genere di inadempienza nel corso degli ultimi 24 (ventiquattro) mesi;
- i) **avere preso** esatta cognizione del Regolamento dell’Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l., accettando tutte le prescrizioni ivi contenute;
- j) **avere una capacità tecnica** risultante dalla compilazione dell’apposito dichiarazione da trasmettersi anch’esso unitamente alla domanda di iscrizione corrispondenti alla propria categoria e classe di importo;



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

- k) **essere** in possesso degli altri eventuali requisiti specifici richiesti per l'iscrizione all'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l.
2. Al modulo di iscrizione all'Albo Fornitori devono essere allegati i documenti in esso indicati per le apposite Sezioni per le quali si chiede l'iscrizione all'Albo.
 3. Al Modulo di iscrizione possono, altresì, essere allegati altri documenti (solo a titolo esemplificativo, presentazione aziendale, referenze, ecc.) che costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'iscrizione all'Albo.
 4. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea si applica la previsione contenuta nell'art. 47, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
 5. La Energeko Gas Italia S.r.l. si riserva di verificare, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. la veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e di richiedere, a suo insindacabile giudizio, l'invio dei documenti comprovanti tale veridicità.

Art. 6 Accertamento dell'idoneità all'iscrizione del Fornitore

1. Le domande di iscrizione all'Albo dei Fornitori sono soggette al controllo ed alla valutazione da parte della Energeko Gas Italia S.r.l. che esamina la correttezza e la completezza della documentazione inviata dal Fornitore con le modalità di cui al precedente articolo 4.
2. La valutazione della documentazione presentata sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento di cui all'art. 13 che si avvarrà in via principale della struttura dal medesimo diretta, eventualmente anche nominando formalmente degli Assistenti. Ad una o più unità della struttura amministrativa della Energeko Gas Italia S.r.l., individuata/e dal RUP, sarà delegata la tenuta dell'Albo dei Fornitori. Sarà cura del RUP e della struttura dallo stesso individuata verificare il possesso dei requisiti di iscrizione di cui al precedente art. 5 sulla base dei documenti allegati alla "Domanda di iscrizione" di cui al precedente art. 4, ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.
3. La Energeko Gas Italia S.r.l. procederà al rigetto della domanda di iscrizione nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dal precedente articolo 5, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.
4. La Energeko Gas Italia S.r.l. si riserva, nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente o sia incompleta, di richiedere le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti. In tal caso i termini di iscrizione rimarranno sospesi.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

5. La Energeko Gas Italia S.r.l., dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della domanda di iscrizione e della relativa documentazione inviata mezzo email, procederà all'iscrizione del Fornitore ritenuto idoneo.
6. In caso di esito positivo la Energeko Gas Italia S.r.l. comunicherà a mezzo e-mail al Fornitore l'esito positivo dei processi di valutazione, l'elenco delle categorie merceologiche alle quali è stato iscritto ed il periodo di validità dell'iscrizione.
7. In caso di esito negativo la Energeko Gas Italia S.r.l. comunicherà a mezzo e-mail al Fornitore l'esito negativo dei processi di valutazione e le motivazioni sintetiche che hanno determinato tale esito negativo.
- 8 Tutte le comunicazioni saranno inviate da Energeko Gas Italia S.r.l. al Fornitore a mezzo e-mail.
9. Non è consentito ad un Fornitore di presentare contemporaneamente per una singola categoria domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata, pena il rigetto della domanda presentata.
- 10 Non sono ammessi a partecipare alla gara informale i soggetti che invitati individualmente si presentino in Raggruppamenti Temporanei d'Impresa.
11. La Energeko Gas Italia S.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere eventuali integrazioni o documenti aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente disciplinare.

Art. 7 Obblighi del Fornitore

1. Il Fornitore deve comunicare alla Energeko Gas Italia S.r.l., entro 30 giorni dalla intervenuta modifica, ogni variazione dei dati anagrafici e/o societari precedentemente forniti.
2. L'omessa, parziale o tardiva comunicazione darà luogo alla cancellazione dall'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l.
Il Fornitore per comunicare l'intervenuta modifica dei dati anagrafici dovrà far pervenire alla Energeko Gas Italia S.r.l. a mezzo posta certificata la comunicazione recante la dicitura "*Richiesta di modifica dati anagrafici per l'iscrizione all'Albo Fornitori*" contenente il Modulo di modifica, stampato, timbrato e firmato in ogni suo foglio da parte del Legale Rappresentante o Procuratore della Società ovvero dal Professionista.
3. L'omessa, parziale o tardiva comunicazione della modifica dati anagrafici precedentemente forniti darà luogo alla cancellazione dall'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l.
4. La Energeko Gas Italia S.r.l., dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della richiesta di modifica dei dati anagrafici e relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà a modificare le precedenti iscrizioni del Fornitore.
5. L'avvenuta modifica sarà comunicata dalla Energeko Gas Italia S.r.l. al Fornitore ritenuto idoneo a mezzo e-mail.
6. Tutte le comunicazioni saranno inviate dalla Energeko Gas Italia S.r.l. al Fornitore a mezzo e-mail.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

7. Il fornitore ha l'obbligo di attenersi alle "Condizioni Generali di Fornitura" della Energeko Gas Italia S.r.l..
8. Il fornitore ha l'obbligo di prestare la massima collaborazione in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare all'osservanza del DUVRI della Energeko Gas Italia S.r.l.

Art. 8 Validità dell'iscrizione all'Albo Fornitori

1. L'iscrizione dei soggetti nell'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l. ha validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di accettazione dell'istanza.

Alla scadenza il Fornitore può presentare nuova domanda di iscrizione.

In mancanza di tale nuova domanda di iscrizione il Fornitore verrà cancellato dall'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l.

2. Il Fornitore iscritto all'Albo ha altresì l'obbligo di riconfermare la propria iscrizione nei 30 (trenta) giorni che precedono la scadenza biennale della propria iscrizione all'Albo Fornitori.

Al fine di presentare la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti precedentemente dichiarati, il Fornitore dovrà far pervenire alla Energeko Gas Italia S.r.l, a mezzo mail, nuova istanza di inserimento con allegato i documenti aggiornati.

In mancanza di tale dichiarazione biennale di permanenza dei requisiti dichiarati, il Fornitore verrà cancellato dall'Albo Fornitori.

3. La Energeko Gas Italia S.r.l., dopo aver esaminato e valutato la completezza e la correttezza della richiesta di permanenza dei requisiti dichiarati e relativa documentazione inviata in formato cartaceo, procederà a confermare l'iscrizione del Fornitore.

4. L'avvenuta conferma dell'iscrizione sarà comunicata da Energeko Gas Italia S.r.l. al Fornitore ritenuto idoneo a mezzo mail.

5. Tutte le comunicazioni saranno inviate da Energeko Gas Italia S.r.l. al Fornitore a mezzo e-mail.

6. La Energeko Gas Italia S.r.l. si riserva comunque di procedere alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni rese dal Fornitore in ordine al permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, richiedendo allo stesso tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato.

Art. 9 Aggiornamento dell'Albo Fornitori

1. L'Albo Fornitori è oggetto di aggiornamento dinamico e continuo su semplice richiesta di iscrizione da parte del Fornitore, in modo tale da permettere a qualunque Fornitore, che abbia i requisiti richiesti di poter sempre effettuare l'iscrizione.

L'aggiornamento dinamico e continuo comprenderà anche la cancellazione dei soggetti già iscritti nei casi indicati nel successivo articolo 10, che sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Procedimento.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

2. Per il primo periodo di formazione ed attivazione, l'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l. viene aggiornato con cadenza mensile.

3. Le imprese iscritte all'Albo devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare alla Energeko Gas Italia S.r.l. entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'Albo Fornitori.

Art. 10 Cause di cancellazione dall'Albo Fornitori

1. La cancellazione dall'Albo Fornitori della Energeko Gas Italia S.r.l. si effettua con determinazione del Responsabile del Procedimento su proposta del Responsabile del Servizio della Energeko Gas Italia S.r.l.

2. La cancellazione dall'Albo Fornitori è disposta :

a) nei casi di non mantenimento di uno o più dei requisiti d'iscrizione, di cui all'art. 5, dei quali la Energeko Gas Italia S.r.l. sia comunque venuto a conoscenza;

b) in caso di mancata comunicazione entro 30 giorni dall'intervenuta modifica di ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese alla Energeko Gas Italia S.r.l. in fase di domanda di iscrizione o modifica e/o integrazione dei dati anagrafici;

c) nel caso di scadenza dell'iscrizione per mancata riconferma della propria iscrizione come previsto dall'art. 8 comma 1;

d) nel caso di mancata dichiarazione di permanenza dei requisiti come previsto dall'art. 8 comma 2;

e) qualora, da revisione periodica svolta d'ufficio mediante richiesta dei dati alla Camera di Commercio non risulti più esistente la ditta;

f) in caso di istanza scritta del soggetto interessato;

g) nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo e risulti iscritto in una sola categoria, sottocategoria merceologica;

h) qualora venga meno all'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del presente Regolamento;

i) qualora non si adegui agli obblighi di cui alle "Condizioni Generali di Fornitura";

j) qualora non presti la necessaria collaborazione in materia di sicurezza e, in particolare, non assolva agli obblighi previsti dal DUVRI;

3. La cancellazione dall'Albo del Fornitore è disposta, limitatamente alla categoria e sottocategoria interessata, qualora il Fornitore risulti iscritto a più di esse:

a) nei casi in cui per tre volte nel corso di un anno ovvero nel caso di tre inviti di gara successivi il Fornitore non abbia presentato offerta senza fornire giustificato motivo;



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

b) in caso di istanza scritta del soggetto interessato.

c) nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

4. Una nuova domanda di iscrizione non potrà essere inoltrata, salvo il caso previsto dal precedente punto 2 lettera d), prima che siano trascorsi due anni dalla cancellazione.

5. Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione al fornitore dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni consecutivi per le sue controdeduzioni. Trascorso tale termine la Energeko Gas Italia S.r.l. si pronuncerà definitivamente in merito disponendo, in presenza dei necessari presupposti, o la cancellazione dall'Albo Fornitori ovvero la cancellazione relativamente alla categoria o sottocategoria merceologica interessata dal provvedimento, dandone comunicazione scritta al soggetto cancellato.

6. La Energeko Gas Italia S.r.l. si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio di cancellare il Fornitore/Professionista, nei casi di gravi inadempimenti nell'esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazione di servizi o di mancato rispetto dei livelli di servizio previsti e richiesti nelle singole gare.

Art. 11 Invito alle gare

L'Albo viene utilizzato con le modalità operative esposte nei seguenti commi:

1. le ditte iscritte nella categoria interessata vengono sempre invitate a presentare offerta, purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.

2. in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per insufficienza di ditte iscritte, l'Ente si riserva di avvalersi in deroga, oltre che delle ditte iscritte all'Albo, anche di ditte non iscritte purchè in possesso dei requisiti necessari definiti in relazione ai specifici servizi, lavori o forniture.

Art. 12 Obbligo di riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

L'obbligo di riservatezza sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto di fornitura.

L'eventuale utilizzo di dati ed informazioni da parte del Fornitore è subordinato alla previa autorizzazione da parte della Energeko Gas Italia S.r.l. . L'obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Energeko Gas Italia S.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura stipulato, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Energeko Gas Italia S.r.l. .

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13 Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento del presente regolamento è il Direttore Tecnico Dott. Ing. Galati Antonio, il Responsabile del Servizio è la Sig.ra Alessandra Sciscio.

Art. 14 Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I dati personali richiesti dalla Energeko Gas Italia S.r.l. per finalità inerenti la definizione del presente procedimento e la conseguente attività esecutiva verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n.196/03, oltre che per l'adempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Il trattamento dei dati personali avverrà in maniera manuale ed informatica. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati raccolti saranno utilizzati ed eventualmente comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, ai fini strettamente necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle eventualmente connesse, oltre che per l'adempimento di ogni altro obbligo previsto da disposizioni normative o regolamentari.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Energeko Gas Italia S.r.l. con sede in Brindisi, in Via Filomeno Consiglio n.4.

In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, avuto notizia per effetto della presente informativa dell'esistenza presso la stazione appaltante dei dati personali e delle finalità del trattamento operato sui medesimi, possono richiedere che tali dati vengano comunicati in forma intelligibile, ottenerne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oppure opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed all'utilizzo per fini pubblicitari o promozionali.



Energeko Gas Italia srl

Socio Unico Comune di Brindisi

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari.

Art. 16 Entrata in vigore- modificazioni- pubblicità.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico della Energeko Gas Italia S.r.l.. Le successive modifiche e integrazioni verranno adottate con le medesime forme e modalità.

La Energeko Gas Italia S.r.l. ha pubblicato il presente Regolamento, nonché tutte le successive modifiche e/o integrazioni, sul sito istituzionale della società e all' Albo Pretorio del Comune di Brindisi.